

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un contributo di garanzia
al Comitato d'organizzazione della Festa dei costumi svizzeri

(del 7 aprile 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 20 e 21 giugno prossimi (eventualmente nei giorni 27/28 giugno in caso di cattivo tempo) avrà luogo nel nostro Cantone la Festa dei costumi svizzeri organizzata dalla Federazione svizzera e dell'Associazione ticinese dei costumi.

La manifestazione costituirà, a non averne dubbio, una interessante rassegna delle tradizioni popolari svizzere nella loro multiforme espressione, e delle particolarità culturali delle quattro regioni del paese. All'occasione scenderanno nel Ticino, da tutte le parti della Confederazione, oltre 2.500 persone. I partecipanti pernoveranno negli alberghi di Locarno, Lugano e Bellinzona. Il programma di massima allestito dal solerte Comitato di organizzazione prevede la tenuta:

- a) sabato pomeriggio : dell'Assemblea dei delegati a Bellinzona;
- b) sabato sera : di rappresentazioni folcloristiche all'aperto, in piazza grande a Locarno e al Parco Ciani a Lugano;
- c) domenica pomeriggio: a Bellinzona, d'un corteo di 2.500 comparse, seguito dalla cerimonia di chiusura in Piazza Indipendenza.

La manifestazione sarà patrocinata da un Comitato d'onore alla presidenza del quale sarà chiamato l'on. Consigliere federale Giuseppe Lepori. Faranno inoltre parte personalità dei Poteri esecutivo e legislativo del Cantone e delle città ospitanti.

Il preventivo presentato dagli organizzatori prevede alle

Entrate

spettacolo di Locarno 2.000 posti a Fr. 3,—	Fr. 6.000,—
spettacolo di Lugano, 2.500 posti a Fr. 3,—	» 7.500,—
corteo di Bellinzona, 12.000 entrate a fr. 2,—	» 24.000,—
vendita programmi (spese di stampa coperte dalle inserzioni)	» 2.000,—
colletta a mezzo drappi	» 2.000,—
contributo dei partecipanti	» 8.500,—
Totale entrate	<u>Fr. 50.000,—</u>

Uscite

versamenti ai gruppi per le produzioni	Fr. 15.000,—
spese ed indennità ai corpi musicali	» 10.000,—
spese per i partecipanti ticinesi	» 2.000,—
spese del Comitato d'organizzazione	
a Locarno, Lugano e Bellinzona	» 15.000,—
propaganda	» 6.000,—
inviti, ospiti e stampa	» 1.000,—
spese di organizzazione della Federazione nazionale dei costumi	» 6.000,—
direzione artistica delle rappresentazioni e del corteo	» 3.000,—
spese varie ed imprevisti	» 2.000,—
Totale uscite	Fr. 60.000,—

Rimane quindi uno scoperto previsto di Fr. 10.000,—.

Il disavanzo potrebbe però essere molto superiore in caso di cattivo tempo.

Per la sua copertura il Comitato ritiene di dover fare appello al Cantone Ticino e alle Città ospitanti per l'ottenimento di un capitale di garanzia ammontante a un importo massimo di Fr. 50.000,— da ripartirsi fra gli enti pubblici nelle seguenti proporzioni:

- 2/10 a carico della Federazione dei costumi svizzeri
- 3/10 a carico del Canton Ticino
- 2/10 a carico della Città di Lugano + Pro Lugano
- 2/10 a carico della Città di Locarno + Pro Locarno
- 1/10 a carico della Città di Bellinzona.

Con l'istanza 21 marzo 1959 il Comitato dopo essersi assicurato l'appoggio delle Città di Locarno, Lugano e Bellinzona chiede allo Stato del Cantone Ticino che gli sia riconosciuta la chiesta garanzia nel senso che qualora la manifestazione dovesse chiudere con un disavanzo lo Stato del Cantone Ticino intervenga con un contributo pari ai 3/10 dello scoperto, ritenuto un contributo massimo di Fr. 15.000,—.

In considerazione dell'importanza nazionale della manifestazione e del vantaggio d'ordine turistico che ne deriverà alle Città ospitanti, la domanda del Comitato d'organizzazione appare giustificata.

Vi invitiamo perciò ad accoglierla, accettando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di un contributo di garanzia
dell'importo massimo di Fr. 15.000,— al Comitato d'organizzazione
della Festa dei costumi svizzeri

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 aprile 1959 n. 827 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare al Comitato d'organizzazione della Festa dei costumi svizzeri, un contributo pari ai 3/10 dell'eventuale disavanzo, ritenuto un massimo di Fr. 15.000,—.

Art. 2. — Il credito va iscritto alla voce di bilancio 103.01 del Dipartimento delle finanze.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
